

Il volume di Flora Di Donato intende cogliere i meccanismi fondamentali della costruzione della realtà giudiziaria, mettendo a fuoco gli elementi essenziali dei processi di conoscenza e costruzione della realtà. Estremamente stimolante è il tentativo dell'Autrice di muovere da quegli orientamenti dottrinali, sviluppatisi recentemente in area anglo-americana, volti ad integrare approcci della filosofia, della sociologia, dell'antropologia, della psicologia sociale e culturale con l'osservazione delle prassi giudiziarie; in altri termini, come queste scienze osservino e descrivano il diritto.

È facile intendere quanto possa essere arduo un lavoro di questo tipo, che ha l'ambizione di portare sia i teorici del diritto che i giuristi al di là del "puro" dato normativo, ma al tempo stesso, per espressa dichiarazione dell'Autrice (p. 18), non vuole fissare verità assolute, bensì tentare nuove possibili strade per analizzare le vie attraverso le quali si giunge a costruire la realtà giudiziaria. In questo percorso di ricerca diviene centrale il ruolo del "fatto" nel giudizio, lo sguardo è volto ai cd. fatti della causa, terreno non ancora arato se si considera che, come sottolinea Vincenzo Ferrari nella prefazione, nonostante il processo decisionale giudiziario muova dal fatto oggetto della decisione, nel panorama scientifico vi sono numerosissime interpretazioni teoriche delle norme e presoché assenti teorizzazioni sui fatti e sulla loro interpretazione (p. 11).

Questo lavoro rappresenta certamente una novità nel panorama scientifico italiano per un duplice ordine di ragioni: da un lato proprio per l'oggetto della ricerca, ossia il ruolo del "fatto" nel processo, dall'altro per il metodo d'analisi delle storie (giudiziarie) adottato, tipico di alcune correnti di "Diritto e Letteratura", in particolare quelle interessate allo studio del diritto "come" letteratura.

Per quanto attiene il ruolo del "fatto" che entra nella sfera giuridica l'ipotesi di partenza è che sia il prodotto di una "costruzione", in questo caso giudiziaria, cui concorrono parti, avvocati e giudice.

La ricerca è articolata in una prima parte a carattere teorico-ricostruttivo e una seconda a carattere analitico-interpretativo.

Il costruzionismo socio-psicologico di Jerome Bruner viene utilizzato come il principale riferimento teorico di Di Donato, che ne riprende con chiarezza e completezza il pensiero (tra le fonti vi è una comunicazione personale di Bruner con l'Autrice). La prima parte del volume muove dall'analisi della concezione della realtà come "data", oggettivamente conoscibile, per giungere alla conoscenza narrativamente ed intersoggettivamente costruita: in altri termini,

la domanda di partenza non è “che cos’è la realtà”, bensì “come si conosce la realtà”. Non si nega l’esistenza della realtà, ma la sua conoscibilità oggettiva, abbandonando per questa via la concezione kantiana. Evidente è il riferimento al costruzionismo socio-culturale della mente, per cui la realtà non è esterna all’individuo, ma da questi “costruita” nell’interazione sociale e culturale con gli altri individui. Il problema centrale è allora comprendere come le persone costruiscono il mondo, e qui viene introdotto il rapporto tra individuo e cultura, intesa come rete di significati costruiti e condivisi in modo relativamente durevole da una società, che entrano in relazione attraverso l’appropriazione del linguaggio. Bruner intende quest’ultimo come “forme narrative”, strumento di condivisione e costruzione di significati, che parte dall’esperienza che ciascun individuo fa del mondo, non isolatamente, ma in interazione con gli altri individui, intersoggettivamente, all’interno di un contesto culturale, quindi “locale”. In questa prospettiva il linguaggio non si limita a trasmettere, ma crea la conoscenza e la realtà, mediando tra soggetto e mondo, organizza l’esperienza in forma narrativa: infatti è proprio il linguaggio che rende possibile il potere della narrazione, vista da Bruner come un principio organizzatore di esperienza e conoscenza.

Sempre sulla scorta delle intuizioni bruneriane l’Autrice arriva a proporre una prospettiva narrativista per la lettura di diritto, letteratura e vita, in quanto aventi la medesima struttura narrativa, pur differentemente articolata. Viene sottolineato come sia nelle cause discusse nei tribunali sia nei racconti letterari e nelle autobiografie si parla di soggetti che compiono azioni in vista di scopi, servendosi di particolari strumenti, in circostanze specifiche (p. 54).

Il discorso si sviluppa nel secondo capitolo, ove viene messa in evidenza l’influenza della concezione socio-costruttivista nell’ambito delle teorie post-moderne del diritto, che rifiutano l’idea di realtà descritte oggettivamente, di pretese di verità proprie dei moderni. Si parla, quindi, di una cd. svolta interpretativa nella teoria del diritto, che porta ad un discorso sul diritto più pluralista, sviluppato per una società multiculturale, che guarda alla pratica giuridica come ad un esercizio di interpretazione, arrivando a ritenere che il ricorso all’interpretazione letteraria possa migliorare la comprensione del diritto. Di qui il richiamo al realismo giuridico e soprattutto al movimento di “Diritto e Letteratura”, entrambi caratterizzati da un differente approccio, da aperture interdisciplinari nello studio e nell’osservazione del diritto. In questa parte vi è un particolare riferimento al movimento di *lawyering theory*, nato agli inizi degli anni ‘90, il quale fa propria la lezione bruneriana che applica la costruzione narrativa della realtà al diritto, per cui quest’ultimo costituisce un esempio di realtà socialmente costruita. Questo movimento, ben inserito nel quadro teorico dell’Autrice, viene definito come una sorta di “richiamo al contesto” (p. 68) rispetto all’astrattezza del diritto (difatti guarda al ruolo del cliente e dell’avvocato nella costruzione del caso e da che cosa scaturisca la decisione del giudice) e rivolge la sua attenzione alle strategie retoriche e narrative della pratica giuridica.

Nel terzo capitolo si entra nello specifico della nozione di “fatto” incentrandosi sulla letteratura scientifica avente ad oggetto il “fatto giuridico” e viene assunta in particolare la prospettiva di Michele Taruffo, il quale, rifiutando la concezione classica di derivazione giuspositivistica, che trova il suo riferimento nel ragionamento di tipo sillogistico, giunge a considerare la centralità del “fatto” nel giudizio, visto come un esito costruito all’interno di un processo (da considerarsi in quest’ottica come il “contesto” di costruzione del fatto, rispetto a quello più ristretto della decisione) e le storie giudiziarie come narrazioni.

Dopo aver approfondito e portato ad unità questo complesso ed interdisciplinare quadro teorico, Di Donato prosegue nella sua ricerca spostandosi sul terreno dell’indagine empirica: la seconda parte del volume, infatti, riguarda l’analisi di quattro casi giudiziari (vi è anche un quinto, che costituisce una sorta di esempio di scomposizione di una storia legale “conflittuale” – pp. 74-77). Questi vengono destrutturati allo stesso modo secondo la cd. *Pentade* di Kenneth Burke, richiamata dallo stesso Bruner, ossia una sorta di grammatica in cinque elementi: agente, azione, scopo, *agency*, scena (da uno stato iniziale stabile si verifica l’insorgenza di un *trouble*, elemento disturbatore, attribuibile all’attività umana – *agency* –, richiedente uno sforzo per riparare o trasformare, con possibilità di successo o meno, ristabilizzando così il precedente stato o creandone uno nuovo; la storia poi si conclude con una cd. coda). Si fa inoltre ricorso, per comprendere come la storia abbia origine e come, evolvendosi, diviene “storia legale”, alle categorie sociologiche, definite da Abel, Felstiner e Sarat, di *namings*, *blaming* (per quanto riguarda la genesi del conflitto, che guardano quindi all’interazione tra clienti, controparte e avvocato) e *claiming* (quando il conflitto è pubblico).

Partendo dall’ipotesi che i ruoli si costruiscano nella reciproca interdipendenza, l’intento è quello di indagare i meccanismi propri dell’interazione tra gli attori giudiziari che partecipano alla “costruzione del fatto”, quindi cliente, avvocato e giudice; a questo fine oggetto di analisi sono i documenti ufficiali del processo di primo grado, l’analisi del contenuto (nella versione qualitativa) di interviste sul fatto a clienti e avvocati, nonché delle cd. note redatte dai clienti e degli scambi di corrispondenza tra questi e l’avvocato. Di Donato svolge l’analisi focalizzandosi sul ruolo del cliente (cap. 5), avvocato (cap. 6) e giudice (cap. 7) nella costruzione del fatto. Un elemento particolarmente interessante che emerge in questa fase è l’interazione che viene a crearsi tra cliente e avvocato, in quanto quest’ultimo viene visto come uno *storytellers*, come “traduttore” di una storia comune in una storia legale, in termini giuridici e il cliente non assume un ruolo marginale, bensì contribuisce attivamente con esso alla costruzione del caso, del fatto, potendo arrivare, ad es., fino a suggerire strategie all’avvocato (p. 148). Utilizzando questa prospettiva potremmo dire, con linguaggio cinematografico, che entrambi, interagendo, operano un “montaggio” della storia, non più ancorata al mero tecnicismo giuridico. In questo quadro il ruolo del giudice viene ridimensionato, in quanto questi tenderebbe in definitiva a scegliere semplicemente una tra le due narrazioni presentate nel processo, comprese le argomentazioni in diritto.

Volendo trarre un bilancio, ci si augura che l'ottimo studio condotto dalla Di Donato possa essere ulteriormente arricchito, in particolare per quanto attiene all'indagine empirica, dato che i casi giudiziari analizzati rientrano tutti nell'ambito del diritto del lavoro, quindi del processo civile e, per di più, sono stati tutti trattati da un unico studio legale. Siffatta scelta è giustificata dalla scarsa attenzione prestata alla *law in action* e dall'esistenza di studi prevalentemente dottrinali in questo ambito del diritto (p. 107); ma questa non ci pare una motivazione sufficiente, in quanto a fronte di una parte teorica molto ben approfondita (alle cui premesse si può aderire o meno, ma sicuramente completa ed esaustiva), fa fronte una ricerca empirica a nostro avviso troppo limitata nel suo campo d'indagine. Questa ricerca costituisce certamente un primo passo di un percorso più ampio, d'altra parte la stessa Autrice non ha pretesa di fissare principi inconfutabili, quanto piuttosto di invitare a considerare l'esistenza di categorie e metodo di analisi alternativi alle tradizionali vie attraverso le quali si riflette e teorizza sulle prassi legali e giudiziarie, affiancando modalità di pensiero narrativo a quelle logiche (p. 209). In questo senso lo scopo è stato raggiunto e una breccia nel dogmatismo giuridico è stata aperta.